

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. III/CSA

(2017/2018)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 30 marzo 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; - Dott. Agostino Chiappiniello, Dott. Stefano Toschei - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL'A.S.D. BELLATOR FERENTUM CALCIO A 5 FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA KICK OFF C5 FEMMINILE/BELLATOR FERENTUM DEL 04.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 636 del 06.03.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Bellator Ferentum Calcio a 5 di Ferentino (FR).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALC. LANDI MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTAGLI SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/RECANATESE DEL 10.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 112 del 14.3.2018)

La C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Landi Mario

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL' A.S.D. PESAROFANO CALCIO A5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. REVERT CORTES JOSE SEGUITO GARA FUTSAL CISTERNINO/PESAROFANO DEL 09.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 670 del 15.03.2018)

La C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pesarofano Calcio A5 di Talacchio di Vallefoglia (PU), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA, DELL'A.S.D. CIVITELLA SICUREZZA PRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CIVITELLA SICUREZZA PRO/PRATO C5 DEL 17.03.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 692 del 20.03.2018)

La C.S.A., in accoglimento del ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla società A.S.D. Civitella Sicurezza Pro di Civitella Casanova (PE), rinvia gli atti al Giudice di primo grado perché proceda alla decisione nel merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

5. RICORSO DELL’A.S.D. NAPOLI FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA ALLA CALC. DEL PIZZO ILARIA SEGUITO GARA NAPOLI FEMMINILE/ROMA FEMMINILE DEL 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 72 del 21.3.2018)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Napoli Femminile di Napoli
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL’U.S.D. 1913 SEREGNO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ARTARIA LUCA FLAVIO SEGUITO GARA ARCONATESE/SEREGNO DEL 18.3.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 21.3.2018)

La C.S.A., sentito l’assistente arbitrale, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. 1913 Seregno Calcio S.r.l. di Seregno (MB), e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma il 30 marzo 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini